



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Servizio antidiscriminazioni

Strada per Longera 228- 34133 Trieste (Italia)
Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it

Trieste/Torino, 6 novembre, 2013

Alla Presidente
del Consiglio comunale
Comune di Padova
Sig. ra Daniela Ruffini
Ufficio di presidenza
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1
35122 Padova
e-mail presconsiglio@comune.padova.it

Al Vice-Sindaco
del Comune di Padova
con funzione di Sindaco
Sig. Ivo Rossi
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1
35122 Padova
e-mail: ivo.rossi@comune.padova.it; rossii@comune.padova.it

E p. c. UNAR
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità
ROMA

Egr. Sig.ri,

Il servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) è un network di avvocati e consulenti legali operante a livello nazionale nel settore del diritto dell'immigrazione e dell'asilo e del diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo. Dal 16 settembre 2005 l'ASGI e' iscritta nella prima sezione del Registro degli

enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro, di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286. Dal 3 ottobre 2007 l'ASGI è iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, di cui all'art. 6 del D. Lgs.215/03.

Si indirizza la presente a seguito di una segnalazione che abbiamo ricevuto in merito alla deliberazione della Giunta Comunale di Padova n. 2013/0458 del 01/10/2013 con la quale è stata approvata una proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.) da sottoporre al Consiglio Comunale di Padova per la definitiva approvazione.

Con la presente vorremmo avanzare alcuni rilievi critici sul testo dell'art. 9 comma 2 della nuova Proposta di Regolamento, che a nostro avviso presenterebbe profili di illegittimità e possibili profili discriminatori.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche a Padova, viene proposta l'introduzione nel nuovo Regolamento di Polizia urbana di un divieto di "trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale" (art. 9 c. 2), con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione pari a 100 euro, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 689/81.

Si ritiene al riguardo che tale norma che viene proposta sembra non soddisfare i principi di legalità, determinatezza e tassatività richiesti ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative, possibile solo in forza di disposizioni di legge che le autorizzi (in questo senso anche TAR Veneto, sentenza n. 00487/2011 per una fattispecie del tutto analoga). Non vi sono dubbi che l'esercizio commerciale abusivo o vendita abusiva su area pubblica costituisce un illecito previsto dalla disciplina legislativa vigente e ad esso può essere certamente ricondotta l'attività di stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti prevista dal comma 3 dell'art. 9 della nuova proposta di regolamento. Tuttavia, l'estensione del comportamento illecito, e delle conseguenti sanzioni accessorie, a condotte diverse, di per sé - almeno in astratto non necessariamente riconducibili all'esercizio del commercio abusivo - quale il mero trasporto di mercanzia con determinati contenitori, potrebbe dunque considerarsi alla stregua dell'introduzione di un illecito amministrativo non supportato da un fondamento legislativo e dunque contrario ai principi generali dell'ordinamento. Inoltre, risulta evidente l'illegittima indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria proposta, non essendo comprensibile come si potrebbe valutare a priori -dovendosi peraltro escludere un diritto di perquisizione riferito ad una ipotetica violazione amministrativa- la consistenza del contenuto di contenitori normalmente chiusi ed il carattere ingiustificato del possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da configurare un vero e proprio processo arbitrario alle (solo) presunte intenzioni.

In aggiunta, vorremmo sollevare la Vostra attenzione su possibili profili e rischi 'discriminatori' indiretti della previsione che si vorrebbe introdurre.

In base alla normativa europea e nazionale, "sussiste una 'discriminazione indiretta' quando una disposizione, un criterio, o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio, prassi siano oggettivamente giustificati da una

finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari” (art. 2 c. b) direttiva europea 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dell’origine etnica, attuata in Italia con il d.lgs. n. 215/2003, in part. Art. 2 c. 1 lett. b)).


E’ fatto notorio che la maggior parte delle persone che esercitano commercio ambulante, abusivo e non, a Padova così come in altri centri urbani, sono immigrati di colore. Si ritiene, pertanto, che l’introduzione di una norma nel regolamento di Polizia Urbana volta a vietare il trasporto di mercanzia in determinati contenitori quali borsoni e sacchi di plastica sarebbe suscettibile di indurre gli agenti di polizia municipale ad intensificare controlli ed accertamenti soprattutto nei confronti di persone con caratteristiche somatiche analoghe o simili a quelle che solitamente esercitano il commercio abusivo o vengono percepite come tali, anche in situazioni che nulla hanno avrebbero a che fare con dette illecite attività, come ad esempio traslochi, spostamenti per viaggi, o anche trasporto di mercanzia a mano finalizzata ad attività del tutto lecite. A tale riguardo si rileva che “l’utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione” costituisce una forma di discriminazione razziale, proibita dalle norme internazionali ed europee (Raccomandazione dell’ECRI –Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e la discriminazione, n. 11).¹ Pertanto, anche alla luce della definizione di ‘discriminazione indiretta’ sopraccennata, riteniamo che la proposta del nuovo testo dell’art. 9 c. 2 del Regolamento di Polizia Urbana possa contenere profili di discriminazione indiretta per il particolare svantaggio che potrebbe derivare a persone sulla base delle loro caratteristiche etnico-razziali, e che appare sproporzionato rispetto alle finalità legittime della misura ovvero il contrasto al commercio abusivo e all’offesa al decoro urbano, che possono essere infatti già sufficientemente perseguite con la repressione della vendita e dello stazionamento ai fini dell’offerta effettiva abusiva di prodotti.

Si raccomanda, pertanto, al Consiglio comunale di Padova di valutare con la dovuta attenzione quanto proposto dalla Giunta comunale in merito alla nuova versione dell’art. 9 c. 2 del nuovo regolamento di Polizia Urbana.

Si trasmette la presente nota all’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità affinché anch’esso possa formulare una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall’art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Ringraziando per l’attenzione che Vorrete porre alla presente, porgiamo i nostri migliori saluti.

Walter Citti
Servizio antidiscriminazioni
ASGI



A. S. G. I.

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO
C.F. 97086880156 - P.IVA 07430560016

¹ Per una disamina della giurisprudenza internazionale si rimanda a : W. Citti, “Ethnic-profiling e divieto di discriminazione nelle attività di polizia e di controllo” in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05042013_relazione_citti.pdf ; vedi anche Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 1684/2011 Rep. n.08/2011 cron. dd. 31.05.2011 (CGIL, CISL, UIL c. Comune di Montecchio M.), in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1647&l=it